



Ufficio Legislativo e Affari Giuridici

Roma, 6 agosto 2009

Alle Organizzazioni Regionali
e Provinciali CONFESERCENTI

Loro sedi

Prot. n. 4145.11/2009 AT/VF

Oggetto: INTEGRAZIONI E CORREZIONI AL TESTO UNICO – SICUREZZA LAVORO

Si dà seguito alle precedenti note in merito all'oggetto per informare che è stato recentemente approvato dal Consiglio dei ministri e **pubblicato ieri, sul Supplemento Ordinario n. 142 alla GU n. 180 del 5-8-09, il Decreto legislativo n. 106/2009** recante le disposizioni integrative e correttive al c.d. Testo Unico di cui al D.Lgs n. 81/2008 (Attuazione art. 1 L n. 123/2007 in materia di **tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro**).

Il provvedimento, **in vigore dal 20 agosto p. v.**, prevede alcune variazioni di rilievo per le aziende associate:

1. Si evidenzia in primo luogo che **l'articolo 3 del decreto correttivo** prevede che **all'art. 3 comma 12 del D.Lgs n. 81/08** le parole "dei piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile" siano sostituite dall'espressione "*dei coltivatori diretti del fondo, degli artigiani e dei piccoli commercianti*".

La ratio di tale variazione consiste nell'eliminare il generico riferimento a coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia (art. 2083 c.c.), pleonastico rispetto alla fattispecie dell'azienda familiare di cui all'art. 230-bis già richiamata all'inizio del predetto art. 3 comma 12 del Testo Unico.

Pertanto, in base al testo correttivo si chiarisce che i componenti dell'impresa familiare, i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, **i piccoli commercianti** ed i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo **dovranno soltanto utilizzare le idonee attrezzature di lavoro e dotarsi dei dispositivi di protezione individuale (v. titolo III)**, nonché munirsi di tessera di riconoscimento corredata da fotografia qualora la loro prestazione abbia luogo ove si svolgano attività in regime di appalto o subappalto (**v. nota LEGI n. 4053 GDA del 28 maggio 2008**).

2. In tema di **valutazione dei rischi**, anche con riferimento alle modalità di redazione del relativo Documento, **l'articolo 18 del provvedimento correttivo** appena pubblicato prevede che **l'art. 28 D.Lgs n. 81/2008** (TU salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) sia sottoposto alle variazioni evidenziate nella Tabella di seguito riportata:

TESTO ORIGINARIO	INTEGRAZIONI
<p>Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi</p> <p>1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.</p> <p>2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, <u>deve avere data certa</u> e contenere:</p> <p>a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;</p> <p>b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);</p> <p>c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;</p> <p>d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;</p> <p>e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;</p> <p>f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.</p> <p>3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.</p>	<p>Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi</p> <p>1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.</p> <p>1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera m-quater, e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010</p> <p>2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, su supporto informatico e deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato e contenere:</p> <p>a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;</p> <p>b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);</p> <p>c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di</p>

	<p>sicurezza;</p> <p>d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;</p> <p>e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;</p> <p>f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.</p> <p>3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.</p> <p>3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività</p>
--	--

In sintesi:

- tra i pericoli da valutare è stato annoverato anche il **rischio derivante dalla scelta di utilizzare una tipologia contrattuale in luogo di un'altra** (ad esempio il rapporto di lavoro a termine piuttosto che a tempo indeterminato oppure l'avvio del prestatore di lavoro con un contratto di somministrazione);
- ai sensi del nuovo comma 1-bis la valutazione dello **stress lavoro-correlato**, già formalmente in vigore dal 15 maggio u. s., potrà essere eseguita in armonia con apposite indicazioni eventualmente fornite dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro o comunque, in assenza di istruzioni, **a decorrere dal 1° agosto 2010**;
- per quanto concerne le modalità di redazione del Documento conseguente all'effettuata valutazione dei rischi, non sussistono per l'azienda particolari oneri procedurali (è ammesso di fatto l'uso di supporti informatici ex art. 53 D.Lgs 81/08);
- in particolare, **per garantire al Documento la "certezza della data"**, non occorreranno ratifiche notarili o sistemi di posta certificata, bensì **sarà sufficiente la firma del datore di lavoro**, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del RLS e del medico competente;
- tuttavia, a norma del comma 3-bis la cui stesura riproduce l'originario art. 96-bis D.Lgs n. 626/1994 e ss. modificazioni, il **titolare dell'impresa di nuova costituzione** dovrà eseguire la valutazione dei rischi in via immediata e codificarla nell'apposito **Documento entro tre mesi dall'inizio dell'attività**.

3. Inoltre, per quanto riguarda la **sorveglianza sanitaria** con particolare attenzione alle visite mediche da effettuare in data antecedente l'assunzione dei lavoratori, **l'articolo 26 del decreto correttivo** prevede che **l'art. 41 D.Lgs 81/08** venga modificato secondo la stesura specificata di seguito in Tabella:

TESTO ORIGINARIO	INTEGRAZIONI
<p>Art. 41. Sorveglianza sanitaria</p> <p>1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:</p> <p>a) nei casi previsti dalla normativa vigente, <u>dalle direttive europee nonché</u> dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;</p> <p>b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.</p> <p>2. La sorveglianza sanitaria comprende:</p> <p>a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;</p> <p>b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;</p> <p>c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;</p> <p>d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;</p> <p>e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.</p> <p>3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:</p> <p><u>a) in fase preassuntiva;</u></p> <p>b) per accertare stati di gravidanza;</p> <p>c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.</p> <p>4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste</p>	<p>Art. 41. Sorveglianza sanitaria</p> <p>1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:</p> <p>a) nei casi previsti dalla normativa vigente, ... dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;</p> <p>b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.</p> <p>2. La sorveglianza sanitaria comprende:</p> <p>a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;</p> <p>b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;</p> <p>c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;</p> <p>d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;</p> <p>e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;</p> <p>e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;</p> <p>e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.</p> <p>2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell'articolo 39, comma 3.</p> <p>3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:</p> <p>a) abrogato;</p> <p>b) per accertare stati di gravidanza;</p> <p>c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.</p> <p>4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e</p>

<p>dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.</p> <p>5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53.</p> <p>6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:</p> <p>a) idoneità;</p> <p>b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;</p> <p>c) inidoneità temporanea;</p> <p>d) inidoneità permanente.</p> <p>7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.</p> <p><u>8. Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.</u></p> <p>9. Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.</p>	<p>spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) ed e-ter sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.</p> <p>4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.</p> <p>5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53.</p> <p>6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:</p> <p>a) idoneità;</p> <p>b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;</p> <p>c) inidoneità temporanea;</p> <p>d) inidoneità permanente.</p> <p>6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.</p> <p>7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.</p> <p>8. abrogato</p> <p>9. Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.</p>
---	---

In sintesi:

- **il precedente divieto di disporre le visite preassuntive è stato eliminato**, evidenziando tra l'altro ai commi 2 ed al nuovo comma 2-bis la **possibilità che il medico competente esegua visite non solo nella fase antecedente l'assunzione del medesimo, ma anche in data precedente la ripresa del lavoro dopo un'assenza per malattia di durata superiore a sessanta giorni consecutivi** (verifica dell'idoneità alle mansioni);
- entro un mese dalla comunicazione dell'esito di tale accertamento l'azienda ed il prestatore di lavoro in attesa di assunzione possono presentare **ricorso all'organo ispettivo competente per territorio**, secondo le rispettive ragioni, avverso il giudizio scritto di idoneità od inidoneità formulato dal medico in fase preassuntiva;

- **entro la fine dell'anno le Associazioni sindacali e di categoria saranno consultate** al fine di sottoporre a revisione, previo accordo in Conferenza Stato-Regioni, le norme in materia di **accertamento della dipendenza da sostanze stupefacenti ed alcoliche.**

4. Per quanto riguarda la **nomina del RLST** (Responsabile Sicurezza Lavoro Territoriale):

a) **l'articolo 29 del decreto correttivo** prevede che **l'art. 48 D.Lgs 81/08** venga sottoposto alle variazioni di seguito illustrate in Tabella:

TESTO ORIGINARIO	INTEGRAZIONI
<p>Art. 48. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale</p> <p>1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale di cui all'<i>articolo 47</i>, comma 3, esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all'<i>articolo 50</i> e i termini e con le modalità ivi previste con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.</p> <p>2. Le modalità di elezione o designazione del rappresentante di cui al comma 1 sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza dei predetti accordi, le modalità di elezione o designazione sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le associazioni di cui al presente comma.</p> <p>3. Tutte le aziende o unità produttive nel cui ambito non è stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza partecipano al Fondo di cui all'<i>articolo 52</i>.</p> <p>4. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità e del termine di preavviso individuati dagli accordi di cui al comma 2. Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave. In tale ultima ipotesi l'accesso avviene previa segnalazione all'organismo paritetico.</p> <p>5. Ove l'azienda impedisca l'accesso, nel rispetto delle modalità di cui al presente articolo, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, questi lo comunica all'organismo paritetico o, in sua mancanza, all'organo di vigilanza territorialmente competente.</p>	<p>Art. 48. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale</p> <p>1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale di cui all'<i>articolo 47</i>, comma 3, esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all'<i>articolo 50</i> e i termini e con le modalità ivi previste con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.</p> <p>2. Le modalità di elezione o designazione del rappresentante di cui al comma 1 sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza dei predetti accordi, le modalità di elezione o designazione sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le associazioni di cui al presente comma.</p> <p>3. Tutte le aziende o unità produttive nel cui ambito non è stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza partecipano al Fondo di cui all'<i>articolo 52</i>. Con uno o più accordi interconfederali stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative vengono individuati settori e attività, oltre all'edilizia, nei quali, in ragione della presenza di adeguati sistemi di rappresentanza dei lavoratori in materia di sicurezza o di pariteticità, le aziende o unità produttive, a condizione che aderiscano a tali sistemi di rappresentanza o di pariteticità, non siano tenute a partecipare al Fondo di cui all'articolo 52.</p> <p>4. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità e del termine di preavviso individuati dagli accordi di cui al comma 2. Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave. In tale ultima ipotesi l'accesso avviene previa</p>

<p>6. L'organismo paritetico o, in mancanza, il Fondo di cui all'<i>articolo 52</i> comunica alle aziende e ai lavoratori interessati il nominativo del rappresentante della sicurezza territoriale.</p> <p>7. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva secondo un percorso formativo di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione, e 8 ore di aggiornamento annuale.</p> <p>8. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale è incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative.</p>	<p>segnalazione all'organismo paritetico.</p> <p>5. Ove l'azienda impedisca l'accesso, nel rispetto delle modalità di cui al presente articolo, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, questi lo comunica all'organismo paritetico o, in sua mancanza, all'organo di vigilanza territorialmente competente.</p> <p>6. L'organismo paritetico o, in mancanza, il Fondo di cui all'<i>articolo 52</i> comunica alle aziende e ai lavoratori interessati il nominativo del rappresentante della sicurezza territoriale.</p> <p>7. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva secondo un percorso formativo di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione, e 8 ore di aggiornamento annuale.</p> <p>8. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale è incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative.</p>
--	---

In sintesi:

- sono chiarite **le modalità di individuazione dei soggetti tenuti a versare al Fondo di cui all'art. 52** il contributo a sostegno della rappresentanza e pariteticità.
- a seguito della modifica **saranno le Parti sociali**, con accordi interconfederali, a **legittimare l'esonero dal contributo** per le aziende o le unità produttive che aderiscano a diversi sistemi di rappresentanza o pariteticità, onde evitare che le imprese siano tenute a pagare più volte per una medesima finalità.

b) l'articolo 30 del decreto correttivo sottopone **l'art. 51 D.Lgs 81/08** alle integrazioni descritte in Tabella:

TESTO ORIGINARIO	INTEGRAZIONI
<p>Art. 51. Organismi paritetici</p> <p>1. A livello territoriale sono costituiti gli organismi paritetici di cui all'<i>articolo 2</i>, comma 1, lettera ee).</p> <p>2. Fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, gli organismi di cui al comma 1 sono prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.</p> <p>3. Gli organismi paritetici possono supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche</p>	<p>Art. 51. Organismi paritetici</p> <p>1. A livello territoriale sono costituiti gli organismi paritetici di cui all'<i>articolo 2</i>, comma 1, lettera ee).</p> <p>2. Fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, gli organismi di cui al comma 1 sono prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.</p> <p>3. Gli organismi paritetici possono supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;</p>

<p>e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;</p> <p>4. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.</p> <p>5. Agli effetti dell'<i>articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</i>, gli organismi di cui al comma 1 sono parificati ai soggetti titolari degli istituti della partecipazione di cui al medesimo articolo.</p> <p>6. Gli organismi paritetici di cui al comma 1, purché dispongano di personale con specifiche competenze tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, possono effettuare, nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza, sopralluoghi per le finalità di cui al comma 3.</p> <p>7. Gli organismi di cui al presente articolo trasmettono al Comitato di cui all'<i>articolo 7</i> una relazione annuale sull'attività svolta.</p> <p>8. Gli organismi paritetici comunicano alle aziende di cui all'<i>articolo 48</i>, comma 2, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Analoga comunicazione effettuano nei riguardi degli organi di vigilanza territorialmente competenti.</p>	<p>3-bis. Gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività di formazione, anche attraverso l'impiego dei fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dei fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l'asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all'articolo 30, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività;</p> <p>3-ter. Ai fini di cui al comma 3-bis, gli organismi paritetici istituiscono specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti.</p> <p>4. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.</p> <p>5. Agli effetti dell'<i>articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</i>, gli organismi di cui al comma 1 sono parificati ai soggetti titolari degli istituti della partecipazione di cui al medesimo articolo.</p> <p>6. Gli organismi paritetici di cui al comma 1, purché dispongano di personale con specifiche competenze tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, possono effettuare, nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza, sopralluoghi per le finalità di cui al comma 3.</p> <p>7. Gli organismi di cui al presente articolo trasmettono al Comitato di cui all'<i>articolo 7</i> una relazione annuale sull'attività svolta.</p> <p>8. Gli organismi paritetici comunicano alle aziende di cui all'<i>articolo 48</i>, comma 2, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Analoga comunicazione effettuano nei riguardi degli organi di vigilanza territorialmente competenti.</p> <p>8-bis. Gli organismi paritetici comunicano all'INAIL i nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e il nominativo o i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali.</p>
---	---

In sintesi:

- è introdotto un **potenziamento del ruolo degli organismi paritetici**, ai quali – purché muniti di struttura con competenze specifiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro – viene riservato il **compito di verificare l'adozione e l'efficace attuazione in azienda dei modelli di organizzazione** e gestione della sicurezza rilasciando apposita asseverazione, della quale gli organi di vigilanza tengono conto nella programmazione delle proprie attività di vigilanza

- la modifica riserva agli organismi in esame il **compito di comunicare all'INAIL quali aziende aderiscano al sistema di pariteticità, nonché i nominativi dei RLST (Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali).**

c) l'articolo 31 del decreto correttivo modifica l'art. 52 D.Lgs 81/08 così come evidenziato nella seguente Tabella:

TESTO ORIGINARIO	INTEGRAZIONI
<p>Art. 52. <i>Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità</i></p> <p>1. Presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è costituito il fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità. Il fondo opera a favore delle realtà in cui la contrattazione nazionale o integrativa non preveda o costituisca sistemi di rappresentanza dei lavoratori e di pariteticità migliorativi o, almeno, di pari livello ed ha quali obiettivi il:</p> <p>a) sostegno ed il finanziamento, in misura non inferiore al cinquanta per cento delle disponibilità del Fondo, delle attività delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza territoriali, anche con riferimento alla formazione;</p> <p>b) finanziamento della formazione dei datori di lavoro delle piccole e medie imprese, dei piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile, dei lavoratori stagionali del settore agricolo e dei lavoratori autonomi;</p> <p>c) sostegno delle attività degli organismi paritetici.</p> <p>2. Il fondo di cui al comma 1 è finanziato:</p> <p>a) da un contributo delle aziende di cui all'articolo 48, comma 3, in misura pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l'azienda ovvero l'unità produttiva;</p> <p>b) dalle entrate derivanti dall'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto per la parte eccedente quanto riscosso a seguito dell'irrogazione delle sanzioni previste dalla previgente normativa abrogata dal presente decreto nel corso dell'anno 2007, incrementato del 10 per cento;</p> <p>c) con una quota parte delle risorse di cui all'articolo 9, comma 3;</p> <p>d) relativamente alle attività formative per le piccole e medie imprese di cui al comma 1, lettera b), anche dalle risorse di cui all'articolo 11, comma 2.</p> <p>3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato, previa intesa con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le</p>	<p>Art. 52. <i>Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità</i></p> <p>1. Presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è costituito il fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità. Il fondo opera a favore delle realtà in cui la contrattazione nazionale o integrativa non preveda o costituisca, come nel settore edile, sistemi di rappresentanza dei lavoratori e di pariteticità migliorativi o, almeno, di pari livello ed ha quali obiettivi il:</p> <p>a) sostegno ed il finanziamento, in misura non inferiore al cinquanta per cento delle disponibilità del Fondo, delle attività delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza territoriali, anche con riferimento alla formazione;</p> <p>b) finanziamento della formazione dei datori di lavoro delle piccole e medie imprese, dei piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile, dei lavoratori stagionali del settore agricolo e dei lavoratori autonomi;</p> <p>c) sostegno delle attività degli organismi paritetici.</p> <p>2. Il fondo di cui al comma 1 è finanziato:</p> <p>a) da un contributo delle aziende di cui all'articolo 48, comma 3, in misura pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l'azienda ovvero l'unità produttiva calcolate sulla base della retribuzione media giornaliera per il settore industria e convenzionale per il settore agricoltura determinate annualmente per il calcolo del minimale e massimale delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL. Il computo dei lavoratori è effettuato in base all'articolo 4 e la giornata lavorativa convenzionale è stabilita in 8 ore”;</p> <p>b) soppressa</p> <p>c) soppressa</p> <p>d) soppressa</p> <p>3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato, previa intesa con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le</p>

<p>regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 1, i criteri di riparto delle risorse tra le finalità di cui al medesimo comma nonché il relativo procedimento amministrativo e contabile di alimentazione.</p> <p>4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale redige una relazione annuale sulla attività svolta, da inviare al Fondo.</p>	<p>regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 1, i criteri di riparto delle risorse tra le finalità di cui al medesimo comma nonché il relativo procedimento amministrativo e contabile di alimentazione.</p> <p>4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale redige una relazione annuale sulla attività svolta, da inviare al Fondo.</p>
--	--

In sintesi:

- è chiarito il meccanismo di funzionamento del Fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali ed alla pariteticità, con l'indicazione dettagliata delle **modalità di calcolo del contributo** che le imprese devono versare per il finanziamento del fondo stesso.
- sono state **abrogate** le lettere b), c) e d) del comma 2, che regolamentavano **modalità di finanziamento del fondo che si sono dimostrate di difficile applicazione**.

Si ricorda infine **per linee essenziali** che a norma delle disposizioni correttive di cui al nuovo D.Lgs n. 106/2009:

- è stato **sottoposto a revisione l'apparato delle sanzioni** applicabili in caso di violazione delle norme del Testo Unico (**art. 55 TU**), nel senso che le sanzioni già previste sono rese **proporzionali al rischio di impresa ed alle funzioni di fatto esercitate dai soggetti coinvolti**. A tal proposito, è stato ribadito tra l'altro l'arresto senza pena pecuniaria nei soli casi di inosservanza del provvedimento di sospensione dell'attività e di omessa **valutazione** del rischio nelle aziende con elevato pericolo di incidenti, nonché nei cantieri temporanei e mobili;
- è stato introdotto **un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi** (patente a punti) **che inizierà a operare nel settore edile (art. 27 TU, nuovo comma 1-bis)**, al fine di verificare l'idoneità tecnico-professionale delle aziende tenendo conto di vari elementi (es. la presenza dell'attività di formazione e l'assenza di sanzioni), con **attribuzione** di un punteggio iniziale. **NB: l'eventuale azzeramento di tale punteggio impedirà all'impresa od al lavoratore autonomo di proseguire l'attività.**

Eventuali ulteriori chiarimenti saranno trasmessi, unitamente al Testo Unico integrato e corretto, d'intesa con l'Ufficio per le politiche sindacali e del lavoro.

Cordiali saluti,

Alessandro Tatafiore

